

GREEN PASS

Il green pass è un documento cartaceo o elettronico, disponibile anche su app, che attesta che una persona ha uno di questi tre requisiti:

- Sia stata vaccinata per il Covid-19 (basterà aspettare 15 giorni dopo la prima dose, per usi in Italia; altrimenti, per entrare in Italia 15 giorni dopo il completamento del ciclo).
- Abbia effettuato un test, risultato negativo, al Covid-19 entro 48 ore.
- Sia guarito dal Covid-19 da massimo sei mesi.

Dopo un'attenta analisi dei provvedimenti relativi al Green pass, coadiuvata anche da Confartigianato e dal nostro Marco di Stefano, posso dire che il Decreto relativo al Green Pass *vale per l'esercizio di qualunque attività ricettiva*.

La norma già nel Titolo dice "**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**" *pertanto fa riferimento a qualunque attività economica*.

Inoltre:

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

[...] piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

[...] centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

Dunque, la norma fa riferimento a qualunque attività ricettiva al chiuso. La norma non chiarisce se è necessario l'utilizzo del Green Pass anche negli studi professionali (ad es. se vado dal commercialista o dall'avvocato, professioni ordinistiche, o se vado dal Naturopata o dal Professionista Pilates, professioni non organizzate in ordini...) tuttavia data la tipologia della nostra attività professionale è idoneo ritenere che ci sia un obbligo in tal senso anche per gli Studi Pilates.

Si rammenta comunque che

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Dunque, non si applica ai soggetti di età inferiore a 12 anni e a tutti i soggetti che non possono effettuare vaccinazione, se muniti di idonea documentazione medica.

inoltre

Una sentenza del giudice civile di Modena dice che il lavoratore non vaccinato può essere sospeso([lavoratore non vaccinato può essere sospeso: la sentenza \(today.it\)](#)). Di fronte a un lavoratore che rifiuta di vaccinarsi contro il Covid-19, l'azienda è legittimata a sospenderlo dal servizio, con contestuale stop anche della retribuzione. Lo esplicita un'ordinanza del giudice civile Emilia Salvatore del tribunale di Modena che si pronuncia a seguito del ricorso presentato da due fisioterapiste di una Rsa assunte da una cooperativa della città emiliana che aveva appunto preso i due provvedimenti a fronte del rifiuto di vaccinarsi. L'ordinanza in questione evidenzia che il datore di lavoro si pone "come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica di lavoratori".

Ricordando come una direttiva dell'Unione Europea abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici di cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro, il tribunale sottolinea che anche se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell'idoneità alla mansione. In sostanza, per chi lavora a contatto con il pubblico oppure in spazi chiusi vicino ad altri colleghi, la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione.

se ciò non bastasse

Nella nostra Costituzione, la salute non è tutelata solo come diritto fondamentale del singolo ma altresì come interesse della collettività. Ciò consente l'imposizione di un trattamento sanitario se diretto «non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri», come ha stabilito una sentenza della Corte costituzionale nel 2018.

[A questo link trovate il decreto:](#)

*** ATTO COMPLETO *** ([gazzettaufficiale.it](#))

[Per quanto concerne come verificare il green pass mando il link ufficiale:](#)

[Informazioni per gli operatori - Certificazione verde COVID-19 \(dgc.gov.it\)](#)

[Di seguito le copio alcune delle informazioni importanti relative alla app di verifica del green pass.](#)

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

- a. I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- b. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- c. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- d. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- e. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L'App VerificaC19 è gratuita.